

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1141 del 07/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2610 del 27/08/2014 Prot. Prov.le 81327 del 28/08/2014 intestata a RENATO NISI S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Pitagora n. 9
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1206 del 07/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sette MARZO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2610 del 27/08/2014 Prot. Prov.le 81327 del 28/08/2014 intestata a RENATO NISI S.R.L. per lo stabilimento sito nel Comune di Forlì, Via Pitagora n. 9.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2610 del 27/08/2014 Prot. Prov.le 81327 del 28/08/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RENATO NISI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Pitagora n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 33153 del 22/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di reti trasformabili per mobili imbottiti sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pitagora n. 9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 68341 del 08/09/2014;

Atteso che la stessa è stata successivamente aggiornata con Determinazione dalla Provincia di Forlì-Cesena n. 3851 del 18/12/2014 Prot. Prov.le 114815;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 08/11/2016, acquisita al Prot. Com.le 94488 e da Arpae al PGFC/2016/16296, da **RENATO NISI S.R.L.** nella persona di Nisi Cristian, in qualità di Rappresentante dell'Impresa, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 12/12/2016 Prot. Com.le 104001, acquisita da Arpae al PGFC/2016/17869, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 18954 del 06/03/2017, acquisita al PGFC/2017/3419, ad oggetto *“PARERE ACUSTICO modifica sostanziale AUA – Ditta RENATO NISI SRL – via Pitagora , 9 - RIF. PG. 00094488/16”* il

Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA Ing. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Pitagora, 9 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Atteso che in data 01/03/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

“(....) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- *Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2610 del 27/08/14 prot n. 81327, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/09/14 prot. n. 68341, successivamente aggiornata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3851 del 18/12/14 prot n. 114815, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/12/14 prot. n. 98632;”*

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2610 del 27/08/2014 Prot. Prov.le 81327 del 28/08/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RENATO NISI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Pitagora n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 33153 del 22/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di reti trasformabili per mobili imbottiti sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pitagora n. 9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 68341 del 08/09/2014, come segue:

- l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di AGGIORNARE, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2610 del 27/08/2014 Prot. Prov.le 81327 del 28/08/2014** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – RENATO NISI S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via Pitagora n. 9 - Protocollo istanza del Comune di Forlì P.G.N. 33153 del 22/04/2014 – Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di produzione di reti trasformabili per mobili imbottiti sito nel Comune di Forlì (FC), Via Pitagora n. 9.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì con atto Prot. Com.le 68341 del 08/09/2014, **come segue:**

- **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2610 del 27/08/2014 Prot. Prov.le 81327 del 28/08/2014;
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2610 del 27/08/2014 Prot. Prov.le 81327 del 28/08/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2610 del 27/08/14 prot n. 81327, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 08/09/14 prot. n. 68341, successivamente aggiornata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3851 del 18/12/14 prot n. 114815, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/12/14 prot. n. 98632.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto l'inserimento della nuova emissione E11 "Impianto robotizzato saldatura".

Il responsabile dell'endoprocedimento, alla luce delle modifiche richieste dalla Ditta, ha ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ha ritenuto inoltre non necessario richiedere al Servizio Territoriale di Arpae la relazione tecnica istruttoria relativa alle modifiche richieste, prevista al punto 3 della D.G.R. 960/99, in quanto il nuovo impianto è simile ad altri impianti già presenti ed autorizzati (emissioni E1, E2 e E10). Tale attività rientra al punto 4.13.20 "Saldatura" dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, dove si fissano i valori limite per i parametri Materiale Particellare (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto (espressi come NO₂ 5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), ed al punto 4.29 "Saldatura di oggetti e superfici metalliche" della DGR 2236/2009 e smi, dove si fissa solo il valore limite per le Polveri totali. In conclusione la ditta dovrà:

- rispettare i limiti sopra indicati con obbligo dell'autocontrollo annuale sul punto di emissione;
- eseguire gli autocontrolli in sede di messa a regime dell'impianto.

Per le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica si conferma quanto stabilito nella precedente autorizzazione di cui all'Allegato A dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ad eccezione delle emissioni E8 ed E9 "Cabine robotizzate applicazione prodotti vernicianti in polvere", per le quali si aggiorna il valore limite dell'inquinante Polveri totali al valore più restrittivo pari a 3 mg/Nmc previsto dalla D.G.R. 2236/09 e smi Allegato 4.7 "*Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g*", alla luce della nota di chiarimenti della Regione Emilia Romagna del 27/05/16 PGDG/2016/3587 (circa l'applicabilità dell'autorizzazione di carattere generale di cui all'Allegato 4.7 alla D.G.R. 2236/09 e smi anche alle attività di verniciatura in polvere), ed in base al punto 1) della lettera C, dell'allegato 3A alla DGR 2236/09 e smi. Al fine di attestare il rispetto del nuovo valore limite, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni E8 ed E9**, esistenti ma precedentemente soggette al rispetto di valori limite meno restrittivi per l'inquinante Polveri totali, sostituibile da un controllo effettuato di recente.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni sopra riportate, rende necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della AUA rilasciata dal SUAP del

Comune di Forlì in data 08/09/14 prot. n. 68341, successivamente aggiornata in data 23/12/14 prot. n. 98632, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 08/11/2016 P.G.N. 94488, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE E4 – BRUCIATORE/SCAMBIATORE DI CALORE TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO (581 kW, a metano)

EMISSIONE E7 – BRUCIATORE/SCAMBIATORE DI CALORE FORNO ASCIUGATURA E POLIMERIZZAZIONE (850 kW, a metano)

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione di seguito riportati, stabiliti al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI ET1, ET2, ET3 – CALDAIE RISCALDAMENTO UFFICI (35 kW cad. a metano)

EMISSIONI ET4, ET5 – BRUCIATORI RISCALDAMENTO RADIANTI (300 kW cad., a metano)

EMISSIONI ET6, ET7, ET8, ET9, ET10, ET11 – BRUCIATORI RISCALDAMENTO RADIANTI (45 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento è presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

EMISSIONE ES – ASPIRAZIONE ARIA RAFFREDDAMENTO

derivante da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione di reti trasformabili per mobili imbottiti sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE E1 – SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
monossido di carbonio	10	mg/nmc

EMISSIONE N. E2 – IMPIANTO ROBOTIZZATO SALDATURA

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – INGRESSO TUNEL FOSFOSGRASSAGGIO

EMISSIONE N. E5 – USCITA TUNNEL FOSFOSGRASSAGGIO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄)	5	mg/Nmc
Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 – FORNO DI ASCIUGATURA E POLIMERIZZAZIONE

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. E8 - CABINA ROBOTIZZATA APPLICAZIONE PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a cartucce

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

EMISSIONE N. E9 - CABINA ROBOTIZZATA APPLICAZIONE PRODOTTI VERNICIANTI IN POLVERE

Impianto di abbattimento: ciclone + filtro a cartucce

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali 3 mg/Nmc

EMISSIONE E10 – IMPIANTO ROBOTIZZATO SALDATURA

EMISSIONE E11 – IMPIANTO ROBOTIZZATO SALDATURA

Portata massima 6.500 Nmc/h

Altezza minima 9,5 m

Durata 24 h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri 10 mg/Nmc

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 5 mg/Nmc

monossido di carbonio 10 mg/nmc

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E11** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **nuova emissione E11**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E11** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. **Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni E8 ed E9** (esistenti ma assoggettate in precedenza al rispetto di limiti meno restrittivi), sostituibile da un controllo effettuato di recente. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

8. I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale alle emissioni **E1, E2, E3, E5, E6, E8, E9, E10 ed E11** devono avere una periodicità almeno annuale, ossia essere effettuati entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.